amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

La Commissione ritiene che il diritto di difesa del ricorrente sia prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dei dati sensibili e c.d. ultrasensibili dei contro interessati, non essendo, peraltro, pervenuto alcun elemento istruttorio in ordine al bilanciamento tra i contrapposti interessi, né da parte dei contro interessati né da parte dell'Inail.

Resta fermo che, qualora i chiesti documenti siano coperti dal segreto istruttorio, l'accesso è escluso secondo i termini di cui all'art. 329 c.p.p.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a volere riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 7 febbraio 2013

12.19 Accesso del Consigliere comunale al brogliaccio delle sedute di giunta

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver presentato istanza di accesso, nella qualità di consigliere comunale presso il Comune resistente, al brogliaccio delle sedute di Giunta dal 1 gennaio al 27 dicembre 2012, ritenendo la conoscenza di tale documentazione funzionale allo svolgimento del proprio mandato ai sensi dell'art. 43, d. lgs. n. 267/2000.

Il Comune resistente, con provvedimento del 6 febbraio u.s., ha negato l'accesso ritenendo il brogliaccio domandato non rientrante nella nozione di documento amministrativo.

Contro tale diniego in data 2 marzo il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig...., preliminarmente la Commissione si dichiara competente in quanto, pur essendo l'amministrazione resistente un ente locale, non risultando istituito il difensore civico né a livello provinciale né a livello regionale, la competenza si radica in via sussidiaria in capo alla scrivente.

Ciò premesso, oggetto dell'impugnativa è il diniego di accesso al brogliaccio delle sedute di Giunta del Comune di... L'amministrazione ha negato l'accesso sostenendo, confortato dalla giurisprudenza amministrativa, che il brogliaccio in questione non rientra nella nozione di documento amministrativo.

La scrivente Commissione è di diverso avviso. Il brogliaccio è un documento in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell'art. 22, c. 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo", indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria. Ciò premesso è indubbio che i consiglieri comunali possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione. Per i motivi su esposti il ricorso merita di essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 27 marzo 2013

12. 20 Accesso endoprocedimentale

FATTO

Il Sig. ..., maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di ..., riferisce di aver presentato in data 10 gennaio 2013 domanda di accesso a tutti i documenti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, ai fini dell'avanzamento in grado, in capo all'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha fornito risposta alla predetta istanza nel termine di legge. Pertanto, in data 1 marzo u.s., il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 27 marzo 2013

12.21 Accesso a relazione su ricorso straordinario al Capo dello Stato

FATTO

L'Associazione ..., ente esponenziale di tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli animali riconosciuto dal Ministero della salute, in data 22.2.2013, rivolgeva all'Ente Parco Nazionale ... un'istanza di accesso alla relazione con cui era stato trasmesso il ricorso straordinario proposto dall'associazione accedente relativo alla Convenzione regolante l'attività di avvistamento A.I.B. e sorveglianza del parco per il 2012, e chiedeva di conoscere la data di trasmissione del ricorso.

L'Ente parco in questione, con nota del 4.3.2013, comunicava il differimento dell'istanza di accesso a data successiva alla pubblicazione del d.p.r. di decisione del ricorso straordinario.

L'Associazione in discorso, in data 6.3.2013, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, in data 21.3.2013, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno della tesi dell'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, alla stregua dell'insegnamento del Consiglio di Stato che, con il parere n. 2131/2012 della I sez. consultiva,

opportunamente citato dall'associazione ricorrente, ha stabilito che a tutte le parti del procedimento introdotto con un ricorso straordinario al Capo dello Stato deve essere comunicato il momento conclusivo dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione ed i relativi esiti (ossia la relazione ex art. 11 del d.p.r. n. 1191/1971).

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Roma, 27 Marzo 2013

12.22 Accesso a relazione alla Corte dei Conti

FATTO

Il signor ..., avendo proposto un ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti avverso la decisione con cui il Comitato di vigilanza di Roma aveva rigettato un suo ricorso amministrativo, in data 13.2.2013, rivolgeva all'INPS- Gestione ex INPDAP di ... un'istanza di accesso alla relazione della Direzione provinciale INPDAP di ..., allegata al predetto ricorso amministrativo, alla documentazione nonché relativa all'istruttoria dell'Ufficio Contenzioso della Direzione Centrale di Previdenza, rappresentando la necessità di acquisire i documenti richiesti ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa nel giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti. Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor..., in data 15.3.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento, essendo indubbio che l'interesse sotteso all'istanza di accesso del ricorrente è differenziato e qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, in ragione della sua correlazione all'esercizio del diritto di difesa del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 27 Marzo 2013

12.23 Accesso agli atti relativi ad accertamento tributario

FATTO

L'istante riporta di aver chiesto l'11 gennaio 2013 all'ufficio in epigrafe, a fini di propria tutela, accesso agli atti relativi all'accertamento tributario conclusosi con la contestazione alla Società ... spa di alcune violazioni, come notificato nell'avviso n.

Parte resistente ha respinto l'istanza con provvedimento dell'8 febbraio 2013, obiettando

- 1. che gli atti sarebbero inerenti al processo di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo,
- 2. che la richiesta sarebbe carente di motivazione, in quanto ex art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90 ("il diritto di accesso è escluso in materia tributaria, per il quale restano ferme le particolari norme che lo regolano") non sarebbe sufficiente il solo fatto che il provvedimento finale sia destinato a incidere nella sfera giuridica del ricorrente,
- 3. che la parte di documentazione relativa a comunicazioni con autorità fiscali di paesi esteri sarebbe esclusa dall'accesso dall'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603.
- Il 28 febbraio 2013 la S.p.a. ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Nel ricorso la ricorrente sottolinea che gli atti sono stati chiesti in quanto funzionali all'esercizio del proprio diritto di difesa avverso le pretese erariali dell'Agenzia, e che non sarebbe stato garantito il diritto al contraddittorio. Rispetto alle motivazioni opposte dall'Amministrazione, la ricorrente ha infine obiettato, fra l'altro:
- 1. che la procedura di selezione di ... quale soggetto da sottoporre a controllo si sarebbe chiusa prima dell'inizio della verifica tributaria a cui è chiesto accesso,
- 2. che il richiamato art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90 andrebbe coordinato col successivo c. 2 ("le singole amministrazioni individuano le categorie di documenti .. sottratti all'accesso ai sensi del c. 1"), e che l'Agenzia non avrebbe identificato tali categorie nel diniego,
- 3. che consolidata giurisprudenza affermerebbe l'illegittimità del diniego ad atti del procedimento tributario già concluso,
- 4. che l'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603 esclude tali atti non per la loro qualificazione formale, ma per la loro capacità di porre oggettivamente in pericolo l'interesse pubblico che mira a proteggere, ragioni puntuali che non sarebbero state chiarite dall'amministrazione.

Parte resistente, con memoria, ha insistito per il diniego, negando l'incondizionato diritto al contraddittorio in capo al ricorrente, per essere il procedimento tributario non un normale procedimento amministrativo, ma una sua particolare specie, comportante l'esercizio per la pubblica

amministrazione di particolari poteri autoritativi, e in quanto tale escluso dalla generalizzata applicazione della legge 241/90: in particolare, a parere dell'agenzia, il ricorrente dovrebbe circostanziare le ragioni specifiche dell'accesso, in relazione alle proprie esigenze difensive, e nella fattispecie gli atti chiesti non sarebbero idonei a incidere sul procedimento.

DIRITTO

L'odierno gravame appare a questa Commissione meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.

In disparte l'astratta qualificazione del procedimento tributario, non sembra congruo a questa Commissione un generalizzato diniego basato sull'art. 24 c. 1 lett. b) l. 241/90, qualora gli atti chiesti, come nell'odierna fattispecie, siano relativi ad un accertamento concluso, e siano chiesti per tutelare l'interesse, costituzionalmente protetto, alla difesa del proprio interesse giuridico. La richiesta degli atti del subìto procedimento di accertamento appare, *ictu oculi*, connesso alla tutela di tale interesse, né sembra ragionevole pensare che spetti all'amministrazione il vaglio su quali atti siano effettivamente idonei a incidere sul procedimento, valutazione che non spetta peraltro nemmeno a questa Commissione, ma piuttosto al giudice di merito.

Per quanto riguarda il fatto che fra i documenti chiesti vi sarebbero gli atti connessi alla procedura di selezione della S.p.a. ricorrente quale soggetto da sottoporre a controllo, appare in realtà controintuitivo che gli atti relativi alla selezione del soggetto da controllare siano successivi all'inizio del controllo stesso, ma qualora così fosse, o comunque qualora tali atti siano confluiti nel fascicolo sull'accertamento stesso, ben potrà parte resistente omettere tale porzione documentale, concedendo invece il resto del carteggio.

Per quanto riguarda l'esclusione, operata sulla base dell'art. 2 c. 1 lett. b) d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, della parte di documentazione relativa a comunicazioni con autorità fiscali di paesi esteri, essa appare legittima a questa Commissione, in quanto il diniego si fonda correttamente sulla citata disposizione regolamentare. Disposizione di cui questa Commissione, non essendo dotata dei necessari poteri, non potrebbe in ogni caso sindacare la legittimità.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie nei limiti di cui in diritto, e per gli effetti invita l'amministrazione a rivedere conseguentemente le proprie decisioni entro trenta giorni.

Roma, 27 marzo 2013

12.24 Accesso a dichiarazione dei redditi di socia accomandataria

FATTO

I Sigg.ri ... e ..., soci accomandanti della società ... S.a.s., riferiscono di aver presentato istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni della sig.ra, a seguito di contrasti con la stessa, socia accomandataria della suddetta società.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata Mauriello.

Contro tale determinazione i Sigg.ri ... e ... hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

In data 26 marzo, il ricorso è stato notificato alla controinteressata Carmela Mauriello la quale in data 3 aprile ha inviato atto di opposizione al ricorso ed al chiesto accesso, sostenendo di essere estranea al contenzioso di cui fanno menzione i ricorrenti.

Anche parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

DIRITTO

La Commissione, letto il ricorso e gli atti difensivi depositati dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata, osserva quanto segue.

Il contenzioso in atto di cui si fa cenno nel ricorso introduttivo, ha ad oggetto la revoca del socio accomandatario per l'asserita anomala gestione del bar-ristorante dello stabilimento balneare concesso in comodato alla controinteressata.

Dunque, l'atto di opposizione della stessa, prevalentemente fondato sulla sua estraneità al contenzioso, non coglie nel segno, potendosi semmai la controinteressata Sig.ra ... dolere di profili violativi della riservatezza conseguente l'ostensione – negata in via amministrativa – delle proprie dichiarazioni dei redditi per gli ultimi cinque anni.

Quanto alle difese dell'amministrazione, ivi si argomenta nel senso della non riconducibilità della dichiarazione dei redditi al concetto di documento amministrativo (citando a tale riguardo una risalente pronuncia del Consiglio di Stato del 1995), e dunque la normativa che vieta di accedere ad informazioni che non abbiano la forma di documento amministrativo.

Inoltre si sostiene che nessun interesse possa rinvenirsi in capo ai ricorrenti, atteso che la virtuosa gestione del bar da parte della controinteressata avrebbe esiti positivi per lo stabilimento balneare e, infine, che nelle dichiarazioni dei redditi vi sarebbero dati sensibili come le spese sostenute per cure mediche.

Tutte le difese svolte dall'amministrazione sono prive di pregio.

In ragione dell'ampia formulazione del concetto di documento amministrativo di cui alla novellata legge n. 241/1990, non v'è dubbio che

anche un documento formato da soggetto privato e detenuto da una figura soggettiva pubblica vi rientri. In questo senso l'orientamento del giudice amministrativo di seconde cure, affatto recente e formatosi prima della novella del 2005 di cui alla legge n. 15, non può costituire valida argomentazione a sostegno del diniego opposto.

Analogamente la difesa svolta in ordine agli effetti positivi che la virtuosa gestione del bar da parte della Sig.ra ... può avere sui ricorrenti e che escluderebbe un interesse all'accesso di questi ultimi alle dichiarazioni dei redditi domandate.

Sul punto, si rileva che l'amministrazione non può effettuare una valutazione di questo tenore per negare l'accesso, atteso che il sistema normativo in materia di accesso richiede che vi sia un collegamento tra interesse dell'accedente e documentazione richiesta, in disparte ogni valutazione sul fatto se tale collegamento abbia ricadute positive o negative per l'istante.

Infine, l'asserita presenza di dati sensibili *sub specie* di spese mediche sostenute e ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi, può agevolmente essere superata dalla mascheratura di tali dati, impregiudicato il diritto dei ricorrenti all'ostensione della documentazione per cui è ricorso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 aprile 2013

12.25 Accesso ai verbali di valutazione di un corso di inglese

FATTO

Il sig. riferisce di aver preso parte ad un corso di lingua inglese avendo ottenuto, all'esito delle prove finali del medesimo, una valutazione negativa.

Pertanto, in data 23 gennaio 2013, ha chiesto l'accesso a tutti i verbali degli accertamenti con relativi punteggi assegnati a tutti i corsisti, nonché copia di tutti i verbali e relativi punteggi delle prove finali svoltesi nelle giornate del 13 e 14 dicembre 2012.

Parte resistente, con nota del 19 febbraio 2013 ha negato l'accesso, ritenendo la richiesta documentale ultronea rispetto agli interessi da tutelare e in ragione della natura non comparativa delle valutazioni afferenti il corso suindicato.

Contro tale diniego, il Sig. ... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 3 aprile 2013, parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso di specie, il carattere non comparativo delle valutazioni non esclude che il ricorrente abbia un interesse qualificato alla conoscenza dei giudizi espressi nei confronti degli altri colleghi di corso, in disparte la giustiziabilità di eventuali disparità di trattamento che non incide sull'ostensibilità dei documenti richiesti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 aprile 2013

12.26 Accesso ad atti inerenti la richiesta di cittadinanza

FATTO

La Sig.ra..., cittadina ghanese titolare di carta di soggiorno rilasciata nel 2011, riferisce di aver presentato nel mese di maggio 2012 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 4 aprile 2013 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla Prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 maggio u.s., l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla

"Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 14 maggio 2013

12. 27 Accesso di associazione sindacale

FATTO

Il Sindacato..., riferisce di aver presentato in data 22 febbraio alle amministrazioni resistenti domande di accesso preordinate all'ostensione dei seguenti documenti: 1)atti e documenti inviati dalle dirigenze scolastiche all'Osservatorio istituito presso l'Ufficio scolastico regionale e relative all'effettiva consistenza delle classi autorizzate; 2) documenti formati autonomamente dall'Osservatorio nella stesso ambito; 3) verbali delle riunioni dell'osservatorio; 4) atti di costituzione dell'Osservatorio e di nomina dei suoi componenti; 5) proposte di formazione delle classi da parte dei dirigenti scolastici; 6) atti analoghi al punto 5 formati dalla dirigenza delle amministrazioni resistenti.

La richiesta veniva motivata in ragione della necessità di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi nell'ottica della tutela degli interessi del sindacato rispetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, e fondata, oltre che sulla legge n. 241 del 1990, anche sul d. lgs. n.33/2013.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O. S. ricorrente ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O. S. ricorrente invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente.

Tale conclusione è suffragata ulteriormente dalla recente entrata in vigore del d. lgs. n. 33/2013 che, sul fronte della trasparenza e dell'accessibilità dei documenti relativi all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ha inteso allargare le maglie dell'ostensibilità dei documenti che a tali profili pertengono.

Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 14 maggio 2013

12.28 Accesso agli atti di successione

FATTO

Il Condominio di via....., a mezzo del proprio legale, avv.cui era stata conferita apposita delega, in data 12.3.2013 rivolgeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Roma 1 un'istanza di accesso alla dichiarazione di successione di ..., deceduta il 7.5.1994, al fine di individuare gli eredi della stessa- che catastalmente risultava essere ancora proprietaria dell'appartamento condominiale all'interno 7-, tenuti al pagamento degli oneri condominiali che risultavano insoluti da diversi anni.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'avvocato ..., nell'interesse del Condominio in discorso, in data 14 aprile 2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover affrontare, preliminarmente, la questione dello *ius postulandi* dell'avvocato ..., non risultando lo stesso munito di un'apposita delega a proporre ricorso dinanzi alla Commissione avverso la determinazione impugnata.

A tale questione sembra che si possa dare risposta positiva ove si consideri che il predetto legale è stato delegato a rappresentare il Condominio nel procedimento preordinato all'accesso al documento richiesto, in cui si può ritenere compresa anche l'eventuale fase giustiziale introdotta mediante ricorso alla Commissione, ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990.

Il ricorso deve essere accolto, alla stregua del disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990- che assicura comunque l'accessibilità dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per la cura o per la difesa degli interessi giuridici degli accedenti- essendo incontestabile l'esigenza del Condominio di acquisire il documento richiesto per poter esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento degli oneri condominiali gravanti sull'attuale proprietario dell'appartamento in questione, la cui identità non può essere accertata se non sulla base dell'esame della dichiarazione di successione del soggetto risultante catastalmente proprietario di tale immobile.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. Roma, 14 maggio 2013

12.29 Accesso agli atti inerenti il datore di lavoro da parte del dipendente

FATTO

Il ricorrente...., in favore del quale il Tribunale civile di Roma aveva rilasciato due decreti ingiuntivi nei confronti dei signorie ..., quali soggetti solidalmente obbligati al pagamento delle somme ingiunte, aveva chiesto all'I. N. P. S. - Direzione provinciale di Torino di poter accedere alla ragione sociale, all'indirizzo della sede ed al codice fiscale del datore di lavoro del signor..., al fine di poter promuovere un pignoramento presso terzi preordinato alla soddisfazione coattiva del credito dell'accedente nei confronti dello stesso signor

L'Amministrazione, in data 9.4.2013, rigettava l'istanza di accesso in ragione dell'irreperibilità del controinteressato.

Il signor, in data 17 aprile 2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto

dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

In primo luogo è evidente l'errore giuridico in cui è incorsa l'Amministrazione che, nel motivare la determinazione impugnata, ha qualificato il signor ..., che si sarebbe reso irreperibile, come controinteressato, laddove, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, tale qualifica deve essere attribuita esclusivamente al datore di lavoro del signor ..., quale soggetto il cui diritto alla riservatezza potrebbe risultare compromesso dall'esercizio del diritto di accesso da parte del ricorrente.

La pretesa di quest'ultimo può esser ritenuta fondata in quanto diretta ad ottenere l'accesso ad un documento di natura previdenziale dal quale siano desumibili i dati alla cui conoscenza il ricorrente è interessato al fine di esercitare il suo diritto di difesa, rispetto al quale l'interesse alla riservatezza del controinteressato è comunque recessivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 14 maggio 2013

12.30 Accesso ad atti rientranti negli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.33 del 2013.

FATTO

Il dott. ..., dirigente in servizio presso il Ministero ..., a seguito delle valutazioni sulle performances dei dirigenti ha chiesto in data 15 maggio u.s. di poter accedere ai documenti della procedura per la valutazione di cui sopra per l'anno 2012 e relativi a tutti i Dirigenti dell'Ufficio.

Parte resistente con nota del 22 maggio successivo, ha negato l'accesso ritenendo l'istanza non sufficientemente motivata e dunque non sorretta da interesse qualificato all'ostensione.

Contro tale diniego il dott. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e dando atto di averne notificato copia ai controinteressati.

In data 7 giugno 2013, parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso argomentando nel senso della non comparatività della procedura e della tutela della riservatezza dei controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal dott. ... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si rileva che, in ordine ai documenti chiesti dal ricorrente, la normativa generale sull'accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, deve oggi essere applicata in una logica di sistema che deve tenere conto del dato positivo rappresentato dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni".

Tale decreto, come si dirà, ha previsto una legittimazione civica all'accessibilità di molte informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, tra le quali anche quelle contenute nei documenti oggetto di richiesta da parte del dott.

È altresì vero che il medesimo decreto all'art. 5, comma 4, nei casi di ritardo o mancata risposta all'accesso civico di cui trattasi, contempla una forma di tutela in via amministrativa, concretantesi in un ricorso gerarchico alla figura apicale dell'amministrazione cui spetta il potere sostitutivo.

Tuttavia allorché, come nel caso di specie, l'istanza sia formulata ai sensi della legge generale sul diritto di accesso, la Commissione resta competente atteso che se sussiste la legittimazione in capo al *quisqe de populo*, a maggior ragione essa deve riconoscersi in capo a chi, come il ricorrente, vanti un interesse qualificato all'ostensione ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

In casi simili, dunque, le disposizioni del decreto legislativo di recente entrato in vigore, operano sul piano interpretativo rafforzando il percorso argomentativo a sostegno dell'accessibilità di talune informazioni e documenti, non limitando le attribuzioni della scrivente Commissione.

Ciò premesso, il diniego impugnato si fonda prevalentemente sull'inesistenza di situazione legittimante in capo al richiedente in ragione dell'assenza di profili di comparazione nella valutazione attribuita a ciascun dirigente. Il ricorrente, viceversa, contesta tale assunto rilevando come al termine della procedura venga stilata una graduatoria con relativo punteggio che, a sua volta, incide sulla corresponsione dell'indennità di risultato.

Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ciò alla luce della natura sostanzialmente organizzativa degli atti richiesti dal ricorrente, per i quali vige un regime di pubblicità, oltre che di trasparenza, che fa propendere per la loro ostensibilità, oltre che in ragione di una legittimazione del ricorrente, che si ritiene sussistere anche ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241 del 1990.

Nel caso di specie, invero, opera il regime di accessibilità totale di cui all'articolo 1, comma, 1, d.lgs. n. 33/2013 a tenore del quale "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Tale disposizione, ai fini del caso che occupa, è, in un certo senso, rafforzata nella direzione dell'accessibilità di quanto richiesto dal ricorrente, dall'articolo 4, comma 5 del medesimo decreto delegato, ai sensi del quale "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza".

Le informazioni richieste dal ricorrente, pertanto, e ad avviso della scrivente Commissione, rientrano nel fuoco applicativo delle disposizioni testé menzionate per le quali, quindi, non è previsto alcuno scrutinio o filtro valutativo discrezionale in capo all'amministrazione che ne sia richiesta.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 18 giugno 2013

12.31 Accesso ad atti di procedura di progressione professionale

FATTO

Il ricorrente, funzionario del Comune di ..., riporta di aver partecipato ad una selezione per progressione economica orizzontale (PEO) classificandosi solo nell'ultima posizione utile tra i vincitori, a causa di quella che ritiene l'erronea valutazione del proprio incarico di posizione organizzativa (PO). Ha pertanto chiesto il 18 febbraio 2013 al Comune di visionare i verbali delle Commissioni PEO, nelle sole selezioni che contemplano il titolo dell'incarico di PO (da n. 1 a n. 16) e nelle sole parti in cui tali verbali trattano le indicazioni metodologiche sui criteri di valutazione, oppure, in subordine, qualora nei verbali non dovessero rinvenirsi elementi utili, di visionare le istanze di alcuni candidati già titolari di PO, nella sezione relativa, per visionare le relative annotazioni della Commissione, oppure ancora, in ulteriore subordine, di visionare le valutazioni degli altri candidati, con riferimento ai punteggi di cui alla voce "PO e/o AP/RUP", e tanto al fine di rilevare eventuali disomogeneità nella valutazione delle PO da commissione a commissione, a fronte invero di una comune fonte normativa e contrattuale, e precostituire pertanto argomenti a difesa della propria posizione giuridica. Il Comune, con nota del 24 aprile 2013, ha negato l'accesso, rinvenendo carenza di strumentalità fra l'interesse dell'istante e l'operato di commissioni relative a selezioni a cui egli non ha preso parte. Dolendosi di tale diniego il sig. ... si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, insiste per il diniego, aggiungendo che un sindacato di legittimità potrebbe ben aversi sull'operato della singola Commissione

rispetto ai criteri previsti dal bando e dalle norme concorsuali, ma non rispetto all'operato di altre Commissioni.

DIRITTO

Preliminarmente questa Commissione si dichiara competente ad esaminare il presente gravame, sia pure presentato nei confronti di un Comune, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nel merito, l'odierno gravame è meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene non sia sufficiente, per negare l'accesso, il fatto, opposto dall'Amministrazione, che ogni Commissione, nel rispetto del bando, abbia una certa autonomia decisionale, per dedurre la mancanza in capo all'accedente di una situazione giuridica concreta e attuale, e una carenza di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta, relativa a selezioni a cui egli non ha direttamente partecipato: l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione astrattamente considerata, ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Va infine aggiunto, riguardo il fatto che gli atti richiesti potrebbero riportare dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al

fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 giugno 2013

12.32 Accesso al contratto di locazione

FATTO

Il condominio in epigrafe, in persona del suo legale amministratore pro tempore, riporta di aver chiesto il 7 maggio 2013 all'Agenzia delle entrate di Reggio Calabria accesso al contratto di locazione n. 1377 del 29 febbraio 2012 intestato alla sig.ra..., al fine di utilizzarlo per soddisfare un credito che vanta, in conseguenza di un decreto ingiuntivo esecutivo, nei confronti della controinteressata. Parte resistente ha negato l'ostensione, sul presupposto dell'esclusione operata dall'art. 24 legge 241/90 relativamente agli atti di carattere tributario. Avverso tale diniego parte ricorrente si è rivolta, il 6 giugno 2013, a questa Commissione, chiedendone l'intervento. Parte resistente, con memoria, insiste nel diniego, richiamando l'art. 5 pt. E) del Reg. 603 dell'Agenzia delle entrate 29 ottobre 2008.

DIRITTO

Non convince questa Commissione quanto opposto da parte resistente per giustificare il diniego di accesso. L'art. 5, punto e), del Regolamento 29 ottobre 2008 n. 603 dell'Agenzia delle entrate, esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", quali i contratti di locazione. L'articolo stesso però, premette che l'esclusione dall'accesso va operata "garantendo peraltro la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura e la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti"; ed è indubbio che l'esecuzione di un decreto ingiuntivo corrisponda ad un interesse di tal genere. In tali casi, inoltre, il diritto di accesso è prevalente anche sull'esigenza di riservatezza del terzo.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 18 luglio 2013

12.33 Accesso ad atti di procedimento disciplinare

FATTO

Il Sig. ... dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, al fine di potere esercitare il diritto di difesa ha chiesto, il 2 maggio, di potere accedere a numerosi documenti del relativo procedimento. Il Comando resistente ha, dapprima, parzialmente accolto l'accesso negandolo solo all'informativa di reato n. 75/3 ed ai relativi allegati, successivamente ha consentito la sola visione anche di tale documento. Il provvedimento di diniego del 18 maggio, conosciuto dal ricorrente il 24 maggio, era motivato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 1048 e seguenti del d.P.R. n. 90 del 2010, atteso che l'informativa era stata inviata alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare dei Roma.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 18 maggio il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Dopo avere preso visione del documento in questione ha chiesto di poterne avere anche copia.

L'amministrazione resistente, dopo avere narrato la presente vicenda, ha precisato che il procedimento disciplinare è stato definito il 24 giugno e che, poiché l'informativa di reato ha originato un procedimento penale, ancora in corso di svolgimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare l'istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 22, comma 1, lett. a) prevede la visione e l'estrazione di copia quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico (tra gli altri vedi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007, n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767).

Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità satisfattiva dell'esercizio del diritto di accesso

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

12.34 Ammissibilità della richiesta d'accesso- sufficienza della individuabilità dei documenti

FATTO

Il ricorrente, avendo partecipato al concorso interno per la copertura di un posto di Vicepresidente di sezione delle Commissioni Tributarie provinciali di Ragusa, Catania e Siracusa, all'esito del quale era risultato in posizione non utile nelle relative graduatorie, in data 2.11.2013 rivolgeva al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un'istanza di accesso alla delibera di attribuzione del proprio punteggio ed agli atti presupposti, collegati e conseguenti. L'Amministrazione, con nota del 4.11.2013, rilevata la genericità dell'istanza di accesso, comunicava all'accedente la possibilità di esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa presentazione di una dettagliata richiesta. Il signor... in data 4.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in data 10.12.2013, adottava una delibera nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato con riferimento all'istanza di accesso in questione, disponendo che tale delibera fosse comunicata Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso in questione, nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente, è tale da consentire all'Amministrazione di individuare agevolmente i documenti richiesti dallo stesso: ciò determina la legittimità di tale istanza, avente ad oggetto documenti che, benché non individualmente determinati, sono obiettivamente determinabili. A nulla rileva la considerazione, svolta dall'Amministrazione, secondo la quale non esiste un provvedimento di attribuzione del punteggio che riguardi ogni singolo candidato, nonché il rilievo che gli atti relativi alla procedura concorsuale cui aveva partecipato il ricorrente sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione, le circostanze in questione non essendo preclusive della legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 19 dicembre 2013